

STATUTO

CENTRO SERVIZI TOSCANA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA BELLATALLA 1

Codice fiscale: 01681330500

Numero Rea: PI - 146427

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2004 - Statuto completo; da pag 2 a 29

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Centro Servizi Toscana s.r.l.".

La denominazione sociale può essere usata nella forma abbreviata "CST s.r.l.".

Articolo 2

SEDE

La società ha sede nel Comune di Pisa.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti di vendita che non siano sedi secondarie.

Articolo 3

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominato, del collegio sindacale, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4

DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

ATTIVITA' SOCIALE

La società ha per oggetto la seguente attività:

-la manutenzione, la riparazione, il ricondizionamento, l'as

semblaggio, la revisione anche obbligatoria, e il collaudo di

qualsunque parte (di carrozzeria, di meccanica, di elettrotec-

nica, dei pneumatici) di qualsiasi tipo di veicolo;

-il recupero, il traino, il ricovero di qualsiasi tipo di

veicolo;

-l'esposizione, la permuta, la vendita, il commercio, all'in-

grosso e/o al dettaglio, di qualsiasi tipo di veicolo, la lo-

cazione, l'uso o l'usufrutto di qualsiasi tipo di veicolo;

-l'implementazione, l'organizzazione, la gestione, la consu-

lenza tecnica, l'assistenza per i sistemi logistici strumen-

tali, connessi o collaterali, a quelli di cui ai punti prece-

denti.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società

può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, indu-

striali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute ne-

cessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e

strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Può altresì assumere, direttamente o indirettamente, parteci-

pazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analo-

go od affine al proprio, con esclusione di ogni attività ri-

servata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del

decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni o

integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

Può infine concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni

altra garanzia in genere.

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 90.000 (novantamila) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato oltre che con conferimento in denaro anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Qualora i soci non avanzino offerte per l'acquisto della quota del socio moroso, il consiglio di amministrazione può vendere la quota all'incanto.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti sono fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto è deciso dall'assemblea dei soci.

Articolo 7

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

Il socio che intende in tutto o in parte cedere la propria quota ad un terzo per atto tra vivi deve preventivamente, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, offrirla agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto.

Nella comunicazione il socio indica le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo e alle modalità di pagamento, e la persona del potenziale acquirente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione informano il socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

La parte della quota rimasta inoptata può essere acquistata dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.

Qualora il diritto di opzione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita, il socio offerente può revocare l'offerta dandone comunicazione entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per l'esercizio della prelazione.

Trascorso il termine di cui al secondo comma il socio può cedere liberamente la parte della quota per la quale non sia

stata esercitata la prelazione.

Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto sulle quote; si applica inoltre in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito. In questo caso i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione corrispondono il prezzo pari al valore contabile attribuito alla quota desumibile dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8

ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica purché la convocazione sia spedita al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque validamente convocata, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e, se costituito, tutti i componenti del collegio sindacale, purché nessuno si opponga alla

trattazione dell'argomento.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio nominato dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, che può essere anche non socio, il quale redige il verbale.

Il verbale indica la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; altresì indica le modalità ed il risultato delle votazioni e consente, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, è trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c..

Le votazioni dell'assemblea sono effettuate per appello nomi

nale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nei relativi verbali:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al segretario di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti;

siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 9

AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, tra cui il presidente.

L'assemblea dei soci nomina il presidente ed i membri del

consiglio di amministrazione. All'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta o disgiunta.

Possono essere nominati amministratori anche i non soci.

Gli amministratori durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni, morte, impedimento duraturo o altre cause, manchi la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, decadono tutti gli amministratori e deve essere convocata urgentemente, da uno di questi, l'assemblea per la ricostituzione del consiglio di amministrazione ovvero per promuovere le decisioni dei soci.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; l'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Il compenso spettante agli amministratori può essere composto da una parte fissa e/o da una percentuale agli utili, da computarsi sugli utili netti di bilancio, e/o da qualsiasi altro parametro definito dall'assemblea dei soci.

La misura della parte fissa e/o della partecipazione agli utili è determinata dai soci nell'esercizio precedente a

quello di competenza.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Possono essere accantonate somme per costituire fondi per il trattamento di fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti.

Il consiglio di amministrazione in conformità al presente statuto può nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

La società, previa delibera all'unanimità del consiglio di amministrazione, può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. alle seguenti condizioni:

il loro valore non ecceda quello del patrimonio netto contabile;

siano offerti almeno a due soggetti, non aventi la qualifica di socio.

Articolo 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o,

in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da un amministratore.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

La convocazione spedita a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci contiene la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il presidente può farsi assistere da un segretario, anche non componente del consiglio di amministrazione, il quale redige il verbale.

Il verbale del consiglio di amministrazione è trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del consiglio.

Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella

discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, non computandosi le astensioni.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati.

Articolo 11

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è nominato quando le norme di legge lo prescrivono o in seguito a deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili.

La remunerazione annua dei sindaci effettivi è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403bis c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, 1° comma, c.c..

Articolo 12

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio dell'esercizio può essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

Articolo 13

LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 14

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio comunica la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

Articolo 15

ESCLUSIONE

E' escluso per giusta causa il socio che esercita nella provincia ove si trova la sede legale della società, una attività analoga a quella della società o che comunque entri in conflitto di interesse con la società.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non è computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Il Presidente del consiglio di amministrazione senza indugio comunica con raccomandata con avviso di ricevimento al socio escluso la deliberazione dell'assemblea.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 16

CONTROVERSIE

Le controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle presenti norme che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi in relazione ad interessi societari riconosciuti a favore di questi ultimi, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pisa entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina è richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale di Pisa.

Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione del presidente del collegio arbitrale. In caso di mancato accordo la nomina spetta al Presidente del Tribunale di Pisa su istanza della parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri adottano le loro decisioni secondo il diritto in via rituale osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dal

la nomina.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincono irrevocabilmente le parti.

Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Firmato Bertini Riccardo Quinto - Armino Giannoni - Ghelardi Luciano - Roberto Lombardi - Alessandro Verri - Angelo caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

STATUTO SOCIALE

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:-

"Centro Servizi Toscana s.r.l."

Art.2) La sede sociale è in Pisa, frazione Ospedaletto, Via Bellatalla numero civico uno.

Nei modi di legge potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art.3) - La società ha per oggetto la manutenzione, la riparazione, il ricondizionamento, l'assemblaggio, la revisione anche obbligatoria, e il collaudo di qualunque parte (di carrozzeria, di meccanica, di elettrotecnica, dei pneumatici) di qualsiasi tipo di veicolo;

-il recupero, il traino, il ricovero di qualsiasi tipo di veicolo;

-l'esposizione, la permuta, la vendita, il commercio, all'ingrosso e/o al dettaglio, di qualsiasi tipo di veicolo, la locazione, l'uso o l'usufrutto di qualsiasi tipo di veicolo;

-l'implementazione, l'organizzazione, la gestione, la consulenza tecnica, l'assistenza per i sistemi logistici strumentali, connessi o collaterali, a quelli di cui ai punti precedenti.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Può altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni o integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

In base a formale deliberazione dell'Organo Amministrativo, i soci potranno versare somme in conto capitale alla società anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Gli eventuali finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, senza che ciò costituisca raccolta di risparmio di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994.

Può infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni

altra garanzia in genere.

Art.4) La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE

Art.5) - Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (Euro novantamila virgola zero zero), suddiviso in quote come per legge.

Art.6) - Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota, o diritti d'opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi: vendita, permuta, conferimento in società, fusione o scissione della società, ecc.), in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su quote o diritti di opzione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera

quota o tutti i diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti d'opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiararsi di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare la quota o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Nella propria valutazione l'organo ora indicato dovrà tenere conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di quote di società.

L'esperto comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la

propria valutazione non appena sarà stata resa.

Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota o ai diritti d'opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

TITOLO III°

ASSEMBLEE

Art.7) - L'assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia pure presente l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se esistente.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede della società, sia negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica.

Art.8) Ogni socio ha diritto in assemblea ad almeno un voto. In ogni caso, le quote di ammontare superiore a un euro, costituiscono diritto ad un voto per ogni euro.

Art.9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina gli amministratori;

c) determina il compenso degli amministratori;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa sottoposti dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori stessi e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze, da constatarsi dall'organo amministrativo, lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla prima nomina dei liquidatori e sugli argomenti ad essa demandati da norme di legge.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori anche quando ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappre

sentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art.10) Il diritto di intervenire all'assemblea è regolato dalle norme del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare da altre persone, esclusi gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società e fatte comunque salve le disposizioni di legge.

Art.11) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico.

Il presidente è assistito da un segretario che può essere anche un non socio.

Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.12) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantesimo per cento del capitale sociale. Essa delibera con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con tanti voti favorevoli che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.13) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri, ovvero da un amministratore unico.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea dei soci, restano in carica per il periodo di nomina e sono rieleggibili, per la prima volta sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art.14) Qualora esista il consiglio di amministrazione, questi, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, oppure uno degli amministratori quando il consiglio sia composto di soli due membri, si intende cessato l'intero consiglio e deve essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.

Art.15) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea dei soci.

Ove la società sia amministrata da un amministratore unico, allo stesso spettano con firma libera tutti i poteri che come

sopra sono attribuiti al consiglio di amministrazione.

Art.16) Il consiglio di amministrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 2381 del codice civile può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più dei suoi membri che assumeranno la qualifica di amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione può nominare o revocare direttori e conferire mandati speciali. In tutti i casi di cui sopra il consiglio di amministrazione determinerà la durata ed i limiti delle deleghe e degli incarichi, fissando le relative remunerazioni anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2389 del codice civile.

Art.17) La firma sociale e la legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'amministratore unico, il quale ha facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti; spettano inoltre agli amministratori delegati ed ai mandatari nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento del presidente, adempie le sue funzioni il vice presidente.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art.18) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono

convocate normalmente dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dal vice presidente, di loro iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno tenute nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma spedito almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche senza le formalità di cui sopra sempre che vi sia la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità dell'adunanza del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni verranno prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti ha la preferenza la deliberazione presa con l'adesione del presidente.

Art.19) Le adunanze e le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno constare da processi verbali i quali,

redatti dal segretario, vengano trascritti nel libro delle adunanze del consiglio stesso e firmati dal presidente e dal segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, certificati e firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova in giudizio o dovunque occorra produrli.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO

Art.20) Il collegio sindacale viene nominato dall'assemblea ordinaria quando la nomina è richiesta dalla legge ed è composto da tre membri effettivi nominati e funzionanti ai sensi della legge; dovranno essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso del collegio sindacale è stabilito sulla base delle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

TITOLO VI°

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Art.21) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sarà cura del consiglio di amministrazione, ovvero dell'amministratore unico, compilare l'inventario delle attività e passività sociali e redigere il bilancio d'esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Art.22) Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti

come in appresso:

-sarà accantonata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;

-il residuo sarà distribuito ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori speciali accantonamenti a riserva straordinaria, oppure non deliberi di riportare a nuovo parte degli utili.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede della società con le modalità stabilite dall'assemblea dei soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.23) La società si scioglie per i casi previsti dalla legge e con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Qualora lo scioglimento sia determinato da motivi di legge e l'assemblea non raggiunga un accordo sulla nomina dei liquidatori, questi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.24) Eventuali controversie relative alla vita della società od alla esecuzione ed interpretazione del presente statuto, fra i soci e la società, o solamente fra i soci, nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge, verranno obbligatoriamente risolte in via irrituale da un collegio arbitrale composto da due arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e da un terzo, con funzioni di presidente, scelto dagli arbitri stessi di comune accordo, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Ciascuna delle parti che abbia nominato il proprio arbitro, potrà fissare un termine di trenta giorni all'altra parte perché nomini il suo. In mancanza, l'arbitro dell'altra parte verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Art.25) Per quanto non disposto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti.

Firmato Bertini Riccardo Quinto - Armino Giannoni - Ghelardi Luciano - Roberto Lombardi - Alessandro Verri - Angelo caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in data 31 dicembre 2003